Titolo

Corte federale d'appello – vizi della decisione impugnata - mancanza di motivazione – rinvio alla giurisprudenza – non sussiste

Descrizione

Non è affetta da difetto di motivazione una decisione del Tribunale federale che abbia motivato attraverso un puntuale rinvio alla giurisprudenza sportiva, consentendo così alla deferita società, attraverso la lettura delle decisioni richiamate, di comprendere appieno e chiaramente quale sia stato il percorso motivazionale posto alla base della decisione assunta. Ai sensi dell'art. 51, comma 3, del Codice di giustizia sportiva (analogamente a quanto previsto dall'art. 74 del Codice del processo amministrativo), "In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva".

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 97/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Caso

Riferimenti normativi

art. 51, comma 3, del CGS; art. 74, comma 1, secondo periodo, CPA.

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0097 CFA del 07 aprile 2025 (Lucchese 1905 S.r.l./PF)